



COMUNE DI PAESE
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI
CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI**

□ Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 14 marzo 2011

INDICE

Art. 1 – Cremazione	1
Art. 2 – Espressione della volontà alla cremazione	1
Art. 3 – Istituzione del registro per la cremazione	1
Art. 4 – Autorizzazione alla cremazione e al trasporto	2
Art. 5 – Consegn a e destinazione finale dell'urna cineraria	2
Art. 6 – Conservazione dell'urna cineraria in cimitero	3
Art. 7 – Conservazione dell'urna cineraria in ambito privato	3
Art. 8 – Dispersione delle ceneri	4
Art. 9 – Cremazione dei resti mortali	5
Art. 10 – Cremazione di prodotti del concepimento	5
Art. 11 – Diritti	5
Art. 12 – Norma di rinvio	5
Art. 13 – Abrogazione di norme	5
Art. 14 – Entrata in vigore	5

Art. 1 – Cremazione

1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.
2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.

Art. 2 – Espressione della volontà alla cremazione

1. La manifestazione di volontà alla cremazione e alla dispersione delle proprie ceneri avviene con le modalità previste dall'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, ovvero:
 - a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi;
 - d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
2. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto.
3. La manifestazione di volontà alla cremazione dovrà recare, contestualmente, la volontà all'affidamento dell'urna cineraria o alla dispersione delle ceneri.

Art. 3 – Istituzione del registro per la cremazione

1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, il registro comunale per la cremazione, che viene tenuto dall'ufficio di stato civile su modello predisposto dall'ufficio medesimo.
2. Nel registro vengono annotate, su richiesta dei cittadini residenti nel Comune di Paese, le modalità con le quali i cittadini medesimi hanno manifestato la volontà di essere cremati. La registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione, che deve essere espressa con una delle modalità indicate al precedente articolo 2.
3. Qualora tale volontà sia espressa con testamento olografo ai sensi dell'art. 602 del codice civile, il richiedente può consegnare l'atto contenente la propria volontà al funzionario interessato, che lo conserverà in apposito fascicolo. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, a norma dell'articolo 620 del codice civile. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.
4. Ai fini della redazione del testamento olografo, il Comune predispone un modello di dichiarazione.
5. L'ufficio preposto rilascerà ricevuta informando il cittadino che la norma sul registro di cui all'articolo 48 della legge regionale n. 18 del 2010 vale solo nella Regione Veneto, e che nel caso di trasferimento di residenza in altro Comune della Regione, lo stesso dovrà

rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza, cessando l'efficacia dell'iscrizione fatta nel Comune di Paese.

6. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal Comune di Paese al Comune di nuova residenza, nella Regione Veneto, può avvenire d'ufficio qualora non vi provveda l'interessato.
7. In qualsiasi momento il soggetto iscritto nel registro per la cremazione può richiedere la cancellazione dell'iscrizione stessa o la modifica delle annotazioni di cui al comma 2.

Art. 4 – Autorizzazione alla cremazione e al trasporto

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione deve contenere l'indicazione dell'impianto che provvederà alla cremazione, del soggetto affidatario dell'urna cineraria e della destinazione finale delle ceneri.
3. L'autorizzazione alla cremazione vale anche come autorizzazione al trasporto.
4. Quando la cremazione avviene in ambito regionale in un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa funebre che esegue il trasporto dà avviso al Comune di destinazione.
5. Il trasporto di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali.
6. Il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

Art. 5 – Consegna e destinazione finale dell'urna cineraria

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa, sulla quale devono essere indicati il nome, il cognome, la data di nascita e di decesso del defunto e il Comune di ultima residenza.
2. La consegna dell'urna da parte del responsabile del forno crematorio all'affidatario risulta da apposito verbale redatto in triplice originale, indicante la destinazione finale dell'urna, in cimitero, in ambito privato o per la dispersione. Un originale del verbale è conservato dal responsabile del servizio cimiteriale in cui è collocato l'impianto crematorio, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale di stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione, e il terzo originale è consegnato all'affidatario dell'urna.
3. L'urna può essere affidata all'esecutore testamentario nel caso il defunto abbia espresso tale volontà nelle proprie disposizioni testamentarie, o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari la cremazione di cadaveri dei propri associati, nel caso il defunto abbia espresso tale volontà nell'atto di iscrizione all'associazione.
4. L'urna può essere affidata, in assenza di espressa volontà manifestata dal defunto, al coniuge o al parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, che ne faccia richiesta.
5. Nel caso di richiesta di più parenti dello stesso grado, l'urna sarà affidata al soggetto individuato dalla maggioranza assoluta degli stessi.
6. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che

abbia fra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'articolo 3 sono annotati:

- a) numero progressivo e data;
- b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- c) modalità di espressione della volontà ad essere cremato;
- d) l'eventuale volontà espressa alla dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- f) cognome e nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
- g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

Art. 6 – Conservazione dell'urna cineraria in cimitero

1. La conservazione dell'urna in cimitero può avvenire mediante collocazione in apposite celle cinerarie o mediante interramento in spazi a ciò destinati.
2. E' ammessa la collocazione dell'urna all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.
3. E' altresì ammesso l'interramento dell'urna cineraria anche nelle aree nelle quali siano sepolti i congiunti.
4. L'urna da interrare deve essere in materiale non biodegradabile.
5. L'affidatario consegna la copia del verbale di cui all'articolo 5, comma 2, all'addetto ai servizi cimiteriali, il quale provvede alla annotazione nel registro cimiteriale.

Art. 7 – Conservazione dell'urna cineraria in ambito privato

1. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nei cimiteri possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi devono avere le caratteristiche delle singole celle cinerarie del cimitero comunale, devono avere destinazione stabile e offrire garanzie contro ogni profanazione.
2. Il Comune può autorizzare, su richiesta dei parenti, l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti presso una civile abitazione. L'urna deve essere conservata dall'affidatario sotto la sua diligente custodia, in luogo confinato e stabile (teca o nicchia o vano, di adeguate dimensioni), chiuso e destinato alla conservazione dell'urna stessa, tale da proteggerla da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. Sono vietate le manomissioni dell'urna, dei suoi sigilli e dei dati identificativi del defunto. Il Comune potrà procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare, che saranno svolti dal personale della polizia locale.
3. Il coniuge, o in mancanza di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, deve presentare all'ufficio di stato civile del Comune, ove intende consegnare le ceneri, la richiesta di autorizzazione all'affidamento e alla conservazione delle ceneri del parente utilizzando apposito modello predisposto dall'ufficio di stato civile, che dovrà contenere:
 - la espressa volontà del defunto alla collocazione e conservazione delle ceneri nel sito richiesto;

- i dati anagrafici del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto al comma 1, lettera e), dell'articolo 3 della legge n° 130 del 2001);
 - la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte del Comune;
 - il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
 - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
 - che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - l'obbligo di informare l'ufficio di stato civile della variazione della residenza entro il termine massimo di trenta giorni;
4. Il dirigente dell'area nella quale è ricompreso l'ufficio di stato civile, o suo delegato, rilascia l'autorizzazione di affidamento dell'urna contenente le ceneri della persona defunta, secondo il modello predisposto dall'ufficio stesso, e ne trasmette copia al responsabile del forno crematorio.

Art. 8 – Dispersione delle ceneri

1. Nel territorio del Comune di Paese la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private e nell'apposita area cimiteriale.
2. La dispersione è vietata all'interno dei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", individuati da apposita deliberazione della Giunta comunale.
3. E' vietata la dispersione al vento.
4. La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.
5. Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono:
 - in aree naturali, pubbliche o private, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi, con esclusione dei parchi pubblici.
6. Per la dispersione in aree private o in acque private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.
7. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
8. La dispersione delle ceneri, in assenza degli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge n. 130 del 2001, è effettuata dal personale addetto al servizio cimiteriale, incaricato dal Comune.
9. Le ceneri già collocate nei cimiteri del Comune possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
10. Le apposite aree cimiteriali per la dispersione delle ceneri sono individuate presso i cimiteri comunali, come da planimetrie allegate sub "A", "B", "C", "D" e "E". Tali aree devono essere adeguatamente segnalate al pubblico mediante apposite tabelle.
11. L'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 4 e al comma 6 del presente articolo deve contenere l'esatta indicazione dell'area nella quale avverrà la dispersione delle ceneri.

Art. 9 - Cremazione di resti mortuali

1. Nel caso di cremazione di resti mortali, l'autorizzazione compete al Comune in cui sono esumati o estumulati i resti medesimi.

Art. 10 - Cremazione di prodotti del concepimento

1. L'autorizzazione alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come morti dall'ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la cremazione, è rilasciata dall'Azienda U.L.S.S.

Art. 11 - Diritti

1. Sono istituiti i seguenti nuovi diritti per servizi cimiteriali:
 - a) accoglimento dell'urna cineraria in cimitero per la collocazione in una cella cineraria, loculo o tomba, ovvero per l'interramento;
 - b) affidamento dell'urna cineraria per la conservazione in ambito privato;
 - c) affidamento dell'urna cineraria per la dispersione, anche nel territorio comunale;
 - d) dispersione delle ceneri nell'apposita area cimiteriale.
2. La determinazione della misura dei diritti di cui al comma 1 è effettuata con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 12 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni in materia contenute nella legge 30 marzo 2001, n. 130, e nella legge regionale 4 marzo 2010, n. 18.

Art. 13 – Abrogazione di norme


1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento risulterà abrogato il Titolo XVI "Cremazioni" del regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 in data 28 maggio 1984.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.


CIMITERO DI PAESE


PARTE VECCHIA



CIMITERO DI CASTAGNOLE

strada di accesso alla zona





CIMITERO DI POSTOMA


AREA PER LA
DISPERSIONE
CENERI

INGRESSO
CARRAIO


INGRESSO
PRINCIPALE



CIMITERO DI PADERENELLO



CIMITERO DI PORCELLENGO



INGRESSO PRINCIPALE

BAGNO

LOCULI

LOCULI

TOMBE

SALA AUTOPSIE

CAPPELLA

TOMBE

FUTURO CAMPO INUMAZIONE

CAMPIONE INUMAZIONE

CAPPELLE GENITILIZIE

AREA PER LA DISPERSIONE CENERI